REGOLAMENTO
PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA EUROPEA

Aggiornato al D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, al D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 e alle soglie europee applicabili dal 1° gennaio 2026

Adottato in data 27 luglio 2026 con deliberazione dell'organo amministrativo

Pubblicato sul sito internet nella sezione ‘Amministrazione trasparente’

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Definizioni

Art. 2 - Oggetto, ambito di applicazione e rapporto con i settori speciali

Art. 3 - Principi applicabili

Art. 4 - Soglie di rilevanza europea

Art. 5 - Calcolo del valore stimato del contratto e divieto di frazionamento artificioso

Art. 6 - Contratti misti e contratti con pluralità di committenti

Art. 7 - Centralizzazione, aggregazione della committenza e strumenti digitali

TITOLO II - PROGRAMMAZIONE E FASI DELL'AFFIDAMENTO

Art. 8 - Programmazione degli acquisti e dei lavori

Art. 9 - Fasi della procedura di acquisizione

Art. 10 - Decisione di contrarre e affidamento diretto semplificato

Art. 11 - Responsabile unico del progetto, responsabili di fase e direttore dell'esecuzione

TITOLO III - OPERATORI ECONOMICI

Art. 12 - Operatori economici e requisiti

Art. 13 - Modalità di dimostrazione e verifica dei requisiti

Art. 14 - Avvalimento, subappalto e requisiti tecnici

TITOLO IV - INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE

Art. 15 - Indagini di mercato, consultazioni preliminari ed elenco operatori

Art. 16 - Fasce di acquisto e procedure di scelta nei settori ordinari

Art. 17 - Fasce e procedure per i contratti inerenti ai settori speciali

Art. 18 - Affidamento diretto

Art. 19 - Affidamenti relativi a funi, componenti di sicurezza e ricambi critici degli impianti a fune

Art. 20 - Procedura negoziata senza bando e confronto competitivo semplificato

Art. 21 - Criteri di aggiudicazione

Art. 22 - Verifica dell'anomalia dell'offerta

Art. 23 - Commissione giudicatrice

TITOLO V - GARANZIE, CONTRATTO ED ESECUZIONE

Art. 24 - Garanzie

Art. 25 - Conclusione e stipulazione del contratto

Art. 26 - Esecuzione anticipata, direzione dell'esecuzione e verifica di regolare esecuzione

Art. 27 - Modifiche contrattuali, varianti, proroghe e quinto d'obbligo

Art. 28 - Tracciabilità, CIG, CUP e obblighi ANAC

Art. 29 - Trasparenza, pubblicazione e fascicolo della procedura

Art. 30 - Piccola cassa e acquisti minuti

TITOLO VI - CONTENZIOSO E NORME FINALI

Art. 31 - Transazione, accordo bonario e strumenti di definizione delle controversie

Art. 32 - Arbitrato

Art. 33 - Aggiornamenti e clausola di adeguamento normativo

Art. 34 - Entrata in vigore, disposizioni transitorie e norma di chiusura

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Premessa e finalità

Chamois Servizi S.r.l. a socio unico, partecipata integralmente dal Comune di Chamois e soggetta a direzione e coordinamento dello stesso, adotta il presente Regolamento al fine di disciplinare, in modo coerente con la normativa vigente, le modalità interne di programmazione, affidamento, stipulazione ed esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.

Il Regolamento tiene conto della peculiare natura dell'attività svolta dalla Società, con particolare riguardo alla gestione degli impianti a fune e dei servizi di trasporto mediante sistemi a fune, riconducibili ai settori speciali di cui all'art. 149 del Codice dei contratti pubblici.

Per i contratti finanziati, in tutto o in parte, da enti terzi, fondi europei, regionali o nazionali, le disposizioni del presente Regolamento si applicano in quanto compatibili e sono integrate dalle regole speciali stabilite dall'atto di finanziamento, dal bando, dalla convenzione o dalla disciplina di settore applicabile.

Art. 1 - Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione e dell'interpretazione del presente Regolamento si intendono per:

- **Regolamento:** il presente documento, comprensivo dei relativi aggiornamenti e delle clausole di adeguamento automatico alla normativa sopravvenuta.
- **Codice dei contratti pubblici:** il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il Codice dei contratti pubblici, i relativi Allegati e ogni successiva modificazione o integrazione, inclusi gli interventi correttivi e le soglie europee tempo per tempo vigenti.
- **ANAC:** l'Autorità Nazionale Anticorruzione.
- **Società:** Chamois Servizi S.r.l. a socio unico.
- **Impresa pubblica:** il soggetto di cui all'art. 1, comma 1, lett. f), dell'Allegato I.1 al Codice n. 36/2023.
- **Settori speciali:** le attività disciplinate dal Libro III del Codice e, per quanto qui rileva, le attività di messa a disposizione o gestione di reti destinate a fornire al pubblico servizio di trasporto mediante sistemi a cavo, ai sensi dell'art. 149 del Codice.
- **Rappresentante:** il Presidente, l'Amministratore unico, l'Amministratore delegato, il Procuratore o il soggetto comunque investito, in base allo statuto, a procura o a deliberazione dell'organo competente, della capacità di rappresentare la Società e di contrarre.
- **Contratto:** il contratto passivo di appalto, accordo quadro, ordine, scrittura privata, lettera commerciale o altro atto negoziale mediante il quale la Società acquisisce lavori, servizi o forniture.
- **Operatore economico:** qualsiasi persona fisica o giuridica, ente, raggruppamento, consorzio o altro soggetto ammesso dal Codice che offra sul mercato lavori, servizi o forniture.
- **RUP:** il Responsabile unico del progetto di cui all'art. 15 e all'Allegato I.2 del Codice.

- **DEC:** il Direttore dell'esecuzione del contratto di cui all'art. 114 e all'Allegato II.14 del Codice, ove nominato.
- **PCP:** la Piattaforma dei contratti pubblici gestita da ANAC, funzionale alla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici.
- **PDG:** le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate e gli strumenti telematici di acquisto e negoziazione utilizzabili ai sensi del Codice e delle indicazioni ANAC.
- **CIG:** il Codice identificativo gara acquisito attraverso le modalità stabilite da ANAC, anche ai fini della tracciabilità e del monitoraggio dei contratti pubblici.
- **CUP:** il Codice unico di progetto, ove richiesto per progetti di investimento pubblico.
- **Profilo del committente:** il sito istituzionale o la sezione di amministrazione/società trasparente della Società o del Comune di Chamois, ove sono pubblicati gli atti e le informazioni previsti dalla normativa vigente.

2. Il richiamo al Codice o a singole sue disposizioni è mobile e recettizio: ogni rinvio deve intendersi effettuato alla disposizione vigente al momento dell'avvio della procedura, salvo diversa disciplina transitoria espressamente applicabile.

Art. 2 - Oggetto, ambito di applicazione e rapporto con i settori speciali

1. Il presente Regolamento disciplina l'acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, come determinate dall'art. 14 del Codice e dalla normativa europea tempo per tempo vigente.

2. Il Regolamento si applica sia ai contratti riconducibili ai settori ordinari sia, con le specificazioni di cui ai successivi artt. 17 e 19, ai contratti inerenti o strumentali alle attività svolte dalla Società nei settori speciali, in particolare alla gestione e manutenzione degli impianti a fune e dei sistemi di trasporto mediante cavo.

3. Per i contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie europee, rientranti nell'ambito delle attività di cui agli artt. 146-152 del Codice, la Società, in quanto impresa pubblica operante nei settori speciali, applica la disciplina stabilita dal presente Regolamento ai sensi dell'art. 50, comma 5, del Codice.

4. Quando il contratto presenti un interesse transfrontaliero certo, la disciplina interna è applicata in modo conforme ai principi del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea a tutela della concorrenza, in particolare trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità e mutuo riconoscimento.

5. Restano fuori dall'ambito del presente Regolamento gli atti privi di causa di appalto passivo, le liberalità, le sponsorizzazioni attive o passive, le convenzioni istituzionali e gli accordi tra pubbliche amministrazioni che non comportino l'acquisizione onerosa di lavori, servizi o forniture, ferma la necessità di adeguata motivazione, tracciabilità e trasparenza.

Art. 3 - Principi applicabili

1. Il Regolamento è interpretato e applicato nel rispetto dei principi del Codice, con particolare riguardo ai principi del risultato, della fiducia, dell'accesso al mercato, della buona fede e tutela dell'affidamento, dell'autonomia contrattuale, della conservazione dell'equilibrio contrattuale, della tassatività delle cause di esclusione, della massima partecipazione, della rotazione, della trasparenza, della proporzionalità, della pubblicità, dell'economicità, dell'efficacia, della

tempestività, della correttezza, della libera concorrenza, della non discriminazione e della tutela dell'ambiente.

2. La Società persegue l'interesse alla tempestiva, efficiente ed efficace acquisizione delle prestazioni necessarie, valorizzando, nei limiti consentiti dalla normativa, la continuità e sicurezza dei servizi essenziali, la qualità tecnica delle prestazioni, la sostenibilità economica e la compatibilità degli affidamenti con la specificità territoriale e infrastrutturale del Comune di Chamois.
3. Il principio di rotazione è applicato secondo l'art. 49 del Codice e secondo le fasce di valore di cui agli artt. 16 e 17. La rotazione opera con riferimento al medesimo settore merceologico, categoria di opere o settore di servizi e alla medesima fascia di valore, salvo motivata deroga.
4. È sempre consentito derogare al principio di rotazione per gli affidamenti di importo inferiore a euro 5.000,00, al netto dell'IVA, nonché nei casi previsti dal Codice e dal presente Regolamento, con adeguata motivazione.
5. In casi motivati, il contraente uscente può essere reinvitato o individuato quale affidatario diretto in presenza, anche alternativa, di: effettiva assenza di alternative, elevato grado di soddisfazione maturato nel precedente rapporto, competitività del prezzo, esigenze di continuità tecnica, sicurezza, urgenza, infungibilità, compatibilità con impianti esistenti, diritti esclusivi, know-how specifico o particolare specializzazione dell'operatore.
6. La Società favorisce la partecipazione di micro, piccole e medie imprese, anche mediante suddivisione in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi, ove compatibile con l'interesse pubblico, con la sicurezza degli impianti e con l'efficienza dell'affidamento.

Art. 4 - Soglie di rilevanza europea

1. Le soglie di rilevanza europea applicabili sono quelle previste dall'art. 14 del Codice, come periodicamente rideterminate dalla Commissione europea e direttamente applicabili nell'ordinamento interno.
2. Alla data di aggiornamento del presente Regolamento, dal 1° gennaio 2026 le principali soglie sono le seguenti, al netto dell'IVA:

Tipologia	Soglia
Settori ordinari - forniture e servizi per amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali	€ 216.000,00
Settori ordinari - lavori e concessioni	€ 5.404.000,00
Settori ordinari - servizi sociali e assimilati	€ 750.000,00
Settori speciali - forniture e servizi	€ 432.000,00
Settori speciali - lavori	€ 5.404.000,00
Settori speciali - servizi sociali e assimilati	€ 1.000.000,00

3. Le soglie di cui al comma precedente sono automaticamente sostituite dai nuovi importi che dovessero essere stabiliti dalla normativa europea o nazionale, senza necessità di formale modifica del presente Regolamento, fermo l'opportuno aggiornamento redazionale.

Art. 5 - Calcolo del valore stimato del contratto e divieto di frazionamento artificioso

1. Il valore stimato del contratto è determinato al momento dell'avvio della procedura di affidamento ed è calcolato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, tenendo conto di ogni opzione,

rinnovo, proroga, premio, pagamento, fornitura o servizio accessorio, nonché delle modifiche prevedibili ai sensi dell'art. 120 del Codice.

2. Per i contratti con carattere di regolarità o destinati a essere rinnovati entro un determinato periodo, il valore stimato è calcolato secondo i criteri di cui all'art. 14 del Codice, avuto riguardo al valore complessivo dei contratti analoghi o stimati nel periodo rilevante.
3. Per le forniture omogenee che possano dar luogo a lotti distinti si considera il valore complessivo stimato della totalità dei lotti. Il frazionamento artificioso degli affidamenti finalizzato a eludere soglie, procedure, obblighi di pubblicazione o regole di qualificazione è vietato.
4. La suddivisione in lotti o in fasi è consentita solo quando risponda a ragioni oggettive, tecniche, funzionali, organizzative, di mercato, di sicurezza o di corretta gestione dell'intervento, da indicare nella decisione di contrarre o negli atti istruttori.

Art. 6 - Contratti misti e contratti con pluralità di committenti

1. I contratti misti sono contratti aventi ad oggetto prestazioni appartenenti a diverse tipologie, quali lavori, servizi e forniture, anche quando una prestazione sia accessoria o strumentale rispetto all'altra.
2. Il regime applicabile è individuato secondo l'art. 14 del Codice e, in particolare, in base alla prestazione principale o al valore stimato prevalente, ferma la necessità che l'operatore economico possieda i requisiti richiesti per ciascuna prestazione dedotta in contratto.
3. La Società può procedere con affidamenti congiunti, accordi o convenzioni con il Comune di Chamois, altre amministrazioni, società partecipate, centrali di committenza o soggetti terzi, purché siano rispettati i principi di legalità, trasparenza, competenza, tracciabilità e corretta imputazione delle responsabilità procedimentali.

Art. 7 - Centralizzazione, aggregazione della committenza e strumenti digitali

1. Fermi i casi in cui la Società, quale impresa pubblica operante nei settori speciali, non sia soggetta al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, resta salva la facoltà di avvalersi di centrali di committenza qualificate, soggetti aggregatori, strumenti Consip/MEPA, piattaforme regionali o altre piattaforme di approvvigionamento digitale certificate, ove ciò risulti utile, conveniente o prudenziale.
2. L'utilizzo di strumenti digitali di negoziazione, anche quando non obbligatorio, è privilegiato per assicurare tracciabilità, integrità documentale, certezza delle comunicazioni e ordinata conservazione del fascicolo della procedura.
3. Per gli affidamenti di importo minimo o in presenza di comprovate ragioni tecniche, urgenza o indisponibilità dello strumento digitale, la Società può procedere mediante PEC, corrispondenza commerciale, scambio di lettere o altro mezzo idoneo, dando conto delle ragioni della scelta.

TITOLO II - PROGRAMMAZIONE E FASI DELL'AFFIDAMENTO

Art. 8 - Programmazione degli acquisti e dei lavori

1. La Società programma le acquisizioni in coerenza con il bilancio, con gli strumenti di pianificazione aziendale e con le esigenze di continuità e sicurezza dei servizi gestiti.

2. Ove ricorrano i presupposti soggettivi e oggettivi di legge, la Società adotta il programma triennale dei lavori e il programma triennale degli acquisti di beni e servizi, nonché i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi dell'art. 37 del Codice e dell'Allegato I.5.
3. Sono inseriti negli strumenti di programmazione gli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a euro 140.000,00 e i lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00, salvo diversa soglia tempo per tempo vigente.
4. Sono esclusi dalla programmazione, nei limiti di legge, gli affidamenti resi necessari da eventi imprevedibili, da ragioni di urgenza, da esigenze di sicurezza degli impianti, da continuità del pubblico servizio, da finanziamenti sopravvenuti o da altre circostanze non programmabili, con obbligo di motivazione nel primo atto utile.

Art. 9 - Fasi della procedura di acquisizione

1. La procedura di acquisizione si articola, di norma, nelle seguenti fasi: rilevazione del fabbisogno; eventuale programmazione; nomina del RUP; stima del valore; decisione di contrarre; eventuale indagine di mercato o consultazione; scelta della procedura; richiesta di preventivi/offerte; valutazione; verifica dei requisiti; affidamento o aggiudicazione; stipulazione; esecuzione; verifica di regolare esecuzione; liquidazione; pubblicazione e archiviazione.
2. Negli affidamenti diretti, la decisione di contrarre può coincidere con l'atto di affidamento, purché contenga gli elementi minimi previsti dall'art. 17, comma 2, del Codice e dal presente Regolamento.
3. La consultazione di più operatori economici nell'ambito di un affidamento diretto non trasforma la procedura in procedura negoziata, ove l'atto finale resti fondato su una scelta discrezionale motivata del contraente, sulla congruità del prezzo e sull'idoneità dell'operatore.

Art. 10 - Decisione di contrarre e affidamento diretto semplificato

1. La decisione di contrarre è adottata dal soggetto competente secondo lo statuto, le deleghe e l'organizzazione interna della Società, su proposta o istruttoria del RUP.
2. La decisione di contrarre indica, di norma: interesse da soddisfare; oggetto; importo stimato e copertura economica; durata; procedura prescelta; ragioni della scelta; criterio di selezione; requisiti richiesti; eventuale suddivisione in lotti; clausola di revisione prezzi; eventuali opzioni, proroghe e modifiche; garanzie; subappalto; CIG/CUP ove dovuti; modalità di stipulazione; RUP e, ove necessario, DEC.
3. Negli affidamenti diretti, la decisione può essere resa in forma semplificata e deve individuare almeno l'oggetto, l'importo, il contraente, le ragioni della scelta, l'idoneità dell'operatore e la congruità del prezzo.
4. Per acquisti minuti, ripetitivi o di importo inferiore a euro 1.000,00, la decisione può risultare dal buono d'ordine, dalla richiesta di acquisto, dalla determina semplificata, dalla conferma d'ordine o da documento equivalente, purché sia assicurata la tracciabilità della spesa.

Art. 11 - Responsabile unico del progetto, responsabili di fase e direttore dell'esecuzione

1. Per ciascun intervento è individuato un RUP, in possesso di adeguata competenza rispetto all'oggetto, al valore e alla complessità dell'affidamento.

2. Il RUP svolge i compiti previsti dall'art. 15 e dall'Allegato I.2 del Codice, curando la fase di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione, salvo che siano nominati responsabili di fase o altri soggetti di supporto.
3. La Società può nominare responsabili di fase, tecnici interni, consulenti o supporti al RUP, nel rispetto della normativa applicabile, quando la complessità tecnica, impiantistica, giuridica o finanziaria dell'intervento lo richieda.
4. La funzione di DEC è svolta, di norma, dal RUP, salvo i casi in cui la normativa, il valore, la complessità, la natura tecnica della prestazione o l'esigenza di controllo specialistico impongano o suggeriscano la nomina di un diverso direttore dell'esecuzione.
5. Per lavori, forniture o servizi relativi a impianti a fune, funi, componenti di sicurezza, sistemi di controllo, manutenzioni specialistiche e ricambi critici, il RUP acquisisce, ove necessario, relazione o parere tecnico di soggetti qualificati, del direttore/responsabile dell'esercizio o di professionisti specializzati.

TITOLO III - OPERATORI ECONOMICI

Art. 12 - Operatori economici e requisiti

1. Sono ammessi alle procedure gli operatori economici individuati dal Codice, inclusi imprenditori individuali, società, cooperative, consorzi, raggruppamenti temporanei, reti di imprese e ogni altro soggetto legittimato a offrire sul mercato lavori, servizi o forniture.
2. Gli operatori economici devono possedere i requisiti generali di cui agli artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del Codice, nonché gli eventuali requisiti speciali di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e capacità tecnico-professionale richiesti in misura proporzionata e pertinente all'oggetto dell'affidamento.
3. Per prestazioni tecniche, impiantistiche o di sicurezza, la Società può richiedere certificazioni, autorizzazioni, qualificazioni, attestazioni, esperienze pregresse, abilitazioni, conformità tecniche, dichiarazioni del produttore o altri mezzi di prova necessari a garantire la corretta esecuzione della prestazione.
4. Per i lavori di importo pari o superiore alla soglia prevista dalla normativa in materia di qualificazione degli esecutori, resta fermo il possesso della qualificazione SOA per categorie e classifiche adeguate, ove applicabile.

Art. 13 - Modalità di dimostrazione e verifica dei requisiti

1. Per gli affidamenti diretti di importo inferiore a euro 40.000,00, gli operatori economici attestano il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. La Società può effettuare verifiche a campione o quando emergano elementi di dubbio, fermo quanto previsto dall'art. 52 del Codice.
2. Per affidamenti di importo pari o superiore a euro 40.000,00, la verifica dei requisiti è effettuata secondo le modalità previste dal Codice, anche mediante fascicolo virtuale dell'operatore economico, banche dati pubbliche, piattaforme digitali e acquisizione diretta presso gli enti competenti.
3. La Società può procedere all'affidamento o alla stipulazione previa acquisizione delle dichiarazioni e subordinatamente alle verifiche, nei limiti consentiti dal Codice e in presenza di esigenze di tempestività, urgenza o continuità del servizio.

4. In caso di esito negativo delle verifiche, la Società adotta gli atti conseguenti, ivi compresi annullamento dell'affidamento, risoluzione del contratto, escussione delle garanzie, comunicazione ad ANAC, segnalazioni o ulteriori misure previste dalla legge e dagli atti di gara.

Art. 14 - Avvalimento, subappalto e requisiti tecnici

1. L'avvalimento è ammesso nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 104 del Codice, ferma la possibilità di escluderlo o limitarlo nei casi consentiti dalla legge in relazione a prestazioni essenziali, altamente specialistiche, di sicurezza o caratterizzate da particolare rilevanza tecnica.
2. Il subappalto è disciplinato dall'art. 119 del Codice. Gli atti della procedura indicano le prestazioni che, per la loro natura tecnica, per esigenze di sicurezza o per la necessità di controllo diretto, devono essere eseguite dall'affidatario, nei limiti consentiti dalla legge.
3. Per forniture e lavorazioni relative a funi, parti strutturali, componenti di sicurezza, impianti a fune, sistemi di controllo, certificazioni e collaudi, la Società può richiedere l'indicazione preventiva della filiera esecutiva, del produttore, dei subfornitori o dei soggetti incaricati di attività specialistiche, nel rispetto dei principi di proporzionalità e tutela della concorrenza.

TITOLO IV - INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE

Art. 15 - Indagini di mercato, consultazioni preliminari ed elenco operatori

1. La Società può svolgere indagini di mercato, consultazioni preliminari, richieste informali di preventivo, consultazioni di cataloghi, accesso a piattaforme digitali, acquisizione di listini, analisi di precedenti affidamenti o altre verifiche idonee a individuare operatori, prezzi, soluzioni tecniche e condizioni di mercato.
2. La Società può istituire e aggiornare un elenco di operatori economici o albo fornitori, suddiviso per categorie merceologiche e fasce di importo, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, apertura al mercato, rotazione e proporzionalità.
3. L'iscrizione nell'elenco non attribuisce alcun diritto all'affidamento o all'invito, ma costituisce strumento istruttorio per agevolare l'individuazione di operatori qualificati.
4. Per mercati ristretti, specialistici o caratterizzati da pochi operatori qualificati, la Società dà atto dell'esito della ricerca e può consultare un numero di operatori inferiore a quello ordinariamente previsto, purché ciò sia motivato nel fascicolo della procedura.
5. Nelle procedure di consultazione non può essere utilizzato il sorteggio se non nei casi eccezionali previsti dal Codice e previa specifica motivazione sull'impossibilità di ricorrere ad altri criteri oggettivi e coerenti.

Art. 16 - Fasce di acquisto e procedure di scelta nei settori ordinari

1. Per i contratti non riconducibili ai settori speciali di cui al successivo art. 17, la Società applica le procedure sotto soglia previste dall'art. 50 del Codice e dalle norme vigenti.
2. Ai fini dell'istruttoria, dell'applicazione nell'ambito di ciascuna fascia del principio di rotazione e della motivazione, sono individuate le seguenti fasce di valore, al netto dell'IVA:

Fascia	Valore	Regola operativa
0	fino a € 999,99	acquisto minuto o buono d'ordine; motivazione e fascicolo semplificati

1	€ 1.000,00 - € 4.999,99	affidamento diretto semplificato
2	€ 5.000,00 - € 9.999,99	affidamento diretto con sintetica motivazione
3	€ 10.000,00 - € 19.999,99	affidamento diretto con sintetica motivazione
4	€ 20.000,00 - € 39.999,99	affidamento diretto con motivazione rafforzata
5	€ 40.000,00 - € 79.999,99	affidamento diretto con motivazione rafforzata, verifica requisiti
6	€ 80.000,00 - € 139.999,99	servizi e forniture: affidamento diretto, con motivazione rafforzata; lavori: affidamento diretto fino a € 149.999,99 con motivazione rafforzata
7	servizi/forniture da € 140.000,00 sino alla soglia ordinaria	procedura negoziata senza bando con almeno 5 operatori ove esistenti, salva procedura più aperta
8	lavori da € 150.000,00 a € 999.999,99	procedura negoziata senza bando con consultazione di almeno 5 operatori ove esistenti
9	lavori da € 1.000.000,00 alla soglia europea	procedura negoziata senza bando con consultazione almeno 10 operatori ove esistenti, salva procedura aperta

3. Le fasce di cui al presente articolo hanno funzione organizzativa interna e non possono essere utilizzate per frazionare artificiosamente gli affidamenti, eludere le soglie europee, il principio di rotazione o le procedure previste dalla legge.

Art. 17 - Fasce e procedure per i contratti inerenti ai settori speciali

1. Per i contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie europee, inerenti o strumentali alla gestione degli impianti a fune, della funivia, della teleferica, delle reti e dei servizi di trasporto mediante cavo, la Società applica il presente articolo ai sensi dell'art. 50, comma 5, del Codice.

2. La Società, quale impresa pubblica operante nei settori speciali, non è soggetta, per tali affidamenti, all'obbligo di qualificazione delle stazioni appaltanti previsto dagli artt. 62 e 63 del Codice, ferma la facoltà di avvalersi di centrali di committenza o piattaforme di negoziazione certificate.

3. Ai fini dell'istruttoria e della scelta del contraente nei settori speciali, sono individuate le seguenti fasce interne di valore, al netto dell'IVA:

Fascia	Valore	Regola operativa
S0	fino a € 4.999,99	affidamento diretto semplificato; fascicolo minimo
S1	€ 5.000,00 - € 29.999,99	affidamento diretto con motivazione sintetica
S2	€ 30.000,00 - € 69.999,99	affidamento diretto; con motivazione più articolata anche con riferimento al mercato ristretto
S3	€ 70.000,00 - € 99.999,99	affidamento diretto qualificato con relazione istruttoria sulla scelta e sul prezzo
S4	€ 100.000,00 - € 139.999,99	affidamento diretto qualificato con relazione istruttoria sulla scelta e sul prezzo
S5	€ 140.000,00 - € 199.999,99	affidamento diretto qualificato o confronto competitivo semplificato, in base a oggetto, mercato e urgenza
S6	€ 200.000,00 - € 299.999,99	affidamento diretto qualificato ammesso per forniture specialistiche, componenti critici, sicurezza o continuità del servizio;
S7	€ 300.000,00 - fino alla soglia europea dei settori speciali	affidamento diretto motivato da infungibilità, esclusiva, urgenza qualificata, sicurezza o continuità del servizio; in alternativa confronto competitivo semplificato con almeno 3 operatori ove esistenti;

4. Per gli affidamenti dei settori speciali la Società valuta, caso per caso, l'eventuale sussistenza di un interesse transfrontaliero certo, avuto riguardo a importo, oggetto, caratteristiche del mercato, ubicazione, specializzazione degli operatori e precedenti manifestazioni di interesse.
5. Quando sussiste un interesse transfrontaliero certo, la Società assicura un livello adeguato di trasparenza e apertura al mercato, anche mediante pubblicazione di avviso, consultazione di operatori specializzati a livello nazionale o europeo, uso di piattaforme digitali o altra misura proporzionata, salvo che ricorrano ragioni oggettive di infungibilità, esclusiva, urgenza qualificata, sicurezza o continuità del servizio, da motivare espressamente.
6. L'affidamento diretto qualificato di cui al presente articolo può essere preceduto dalla richiesta di preventivi o da una consultazione tecnica, senza assumere natura di gara, purché la scelta finale sia motivata in relazione all'interesse della Società, alla congruità del prezzo, all'idoneità tecnica dell'operatore e alla tempestiva esecuzione della prestazione.

Art. 18 - Affidamento diretto

1. L'affidamento diretto è la modalità di scelta del contraente mediante la quale la Società individua l'operatore economico senza procedura competitiva formale, anche previa consultazione di uno o più operatori economici, nel rispetto dei principi applicabili e dei limiti previsti dal Codice o dal presente Regolamento.

2. L'affidamento diretto richiede adeguata motivazione in ordine al fabbisogno, al valore stimato, all'idoneità dell'operatore, al possesso dei requisiti, alla congruità del prezzo e, se pertinente, al rispetto del principio di rotazione.
3. La congruità del prezzo può essere dimostrata mediante preventivi comparativi, listini, cataloghi, prezziari, precedenti affidamenti, dati di mercato, analisi tecnica, relazione del RUP, parere specialistico o altra documentazione idonea.
4. L'affidamento diretto al contraente uscente è ammesso nei casi consentiti dal Codice e dal presente Regolamento, con motivazione rafforzata in ordine all'interesse della Società, all'accurata esecuzione precedente, alla qualità della prestazione, alla competitività del prezzo o alle ragioni tecniche, organizzative o di continuità.

Art. 19 - Affidamenti relativi a funi, componenti di sicurezza e ricambi critici degli impianti a fune

1. Le acquisizioni di funi portanti, traenti, di soccorso, zavorra o comunque destinate agli impianti a fune gestiti dalla Società, nonché di componenti di sicurezza, ricambi critici, dispositivi certificati, sistemi di controllo, prestazioni accessorie di posa, installazione, collaudo, assistenza, consulenza tecnica e verifiche specialistiche, sono considerate, salvo motivata diversa valutazione, contratti inerenti e strumentali all'attività di trasporto mediante sistemi a cavo di cui all'art. 149 del Codice.
2. Per tali affidamenti, quando il valore stimato sia inferiore alla soglia europea applicabile ai settori speciali per forniture e servizi, la Società può procedere mediante affidamento diretto qualificato ai sensi degli artt. 17 e 18 del presente Regolamento, anche per importi superiori alla soglia ordinaria di euro 140.000,00 prevista per gli affidamenti diretti nei settori ordinari, purché ricorrano e siano motivate le condizioni di cui al presente articolo.
3. L'affidamento diretto delle funi e dei componenti di cui al presente articolo è consentito in particolare quando il RUP accerti, anche alternativamente:
   - **a)** la necessità di garantire la sicurezza dell'impianto, degli utenti, del personale e dell'esercizio;
   - **b)** la continuità del servizio pubblico di trasporto, l'esigenza di evitare o ridurre interruzioni, fermate tecniche o pregiudizi alla comunità locale;
   - **c)** la presenza di un mercato oggettivamente ristretto o altamente specialistico, con numero limitato di produttori o fornitori qualificati a livello nazionale o europeo;
   - **d)** la necessità di compatibilità tecnica, certificativa, dimensionale, impiantistica o manutentiva con l'impianto esistente, con il progetto approvato o con le prescrizioni degli organi competenti;
   - **e)** l'infungibilità o unicità tecnica della prestazione, ovvero la sussistenza di diritti esclusivi, privative, certificazioni o autorizzazioni possedute da un solo operatore;
   - **f)** l'urgenza qualificata derivante da prescrizioni tecniche, verifiche periodiche, scadenze manutentive, esigenze di sicurezza o rischio di interruzione del servizio e/o di mantenimenot dell'adeguatezza dello stesso
   - **g)** la maggiore convenienza o affidabilità complessiva dell'offerta individuata, anche in ragione dei tempi di produzione, consegna, posa, collaudo, assistenza e garanzia.

4. Prima dell'affidamento, il RUP redige o acquisisce una relazione tecnico-istruttoria che dia conto almeno di: oggetto e caratteristiche tecniche della fornitura; importo stimato e copertura; riconducibilità ai settori speciali; soglia europea applicabile; ragioni di sicurezza, continuità, urgenza, specialità o infungibilità; verifica della congruità del prezzo; idoneità tecnica dell'operatore; modalità di esecuzione e tempi di consegna.
5. Quando compatibile con l'urgenza, con la sicurezza e con le caratteristiche del mercato, il RUP acquisisce preventivi o informazioni da almeno tre operatori specializzati, ove esistenti. Qualora ciò non sia possibile o non sia utile, il RUP motiva l'affidamento sulla base del mercato ristretto, dell'infungibilità, della specializzazione, dell'esclusiva, della compatibilità tecnica o di altra circostanza oggettiva.
6. Per gli affidamenti di lavori, servizi o forniture di importo pari o superiore a euro 300.000,00 e sino alla soglia di rilevanza europrea relativi alle funi e ai componenti critici, la Società valuta la pubblicazione di un avviso esplorativo o la consultazione di operatori specializzati, anche europei, ove sussista interesse transfrontaliero certo. La pubblicazione o consultazione può essere omessa, con motivazione rafforzata, in presenza di urgenza qualificata, ragioni di sicurezza, esclusiva, infungibilità o rischio di pregiudizio alla continuità del servizio e/o al mantenimento dell'adeguatezza dello stesso
7. L'affidamento diretto ai sensi del presente articolo non richiede la qualificazione della Società come stazione appaltante ai sensi degli artt. 62 e 63 del Codice, fermo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, CIG, verifica dei requisiti, pubblicazione e conservazione del fascicolo.
8. La presente disposizione costituisce disciplina regolamentare interna specifica per l'acquisto diretto delle funi della funivia/teleferica Buisson-Chamois e, più in generale, degli impianti a fune gestiti dalla Società, nei limiti e alle condizioni sopra indicate.

Art. 20 - Procedura negoziata senza bando e confronto competitivo semplificato

1. Quando non si procede mediante affidamento diretto e nei casi in cui ciò sia richiesto dal Codice o ritenuto opportuno dalla Società, il RUP avvia una procedura negoziata senza bando o un confronto competitivo semplificato mediante consultazione di operatori individuati tramite indagine di mercato, elenco fornitori, piattaforme digitali o altra modalità trasparente.
2. Il numero degli operatori da consultare è quello previsto dal Codice per i settori ordinari e quello stabilito dagli artt. 16 e 17 per le procedure interne, ove esistenti operatori idonei in numero sufficiente.
3. La richiesta di offerta o preventivo indica almeno: oggetto, caratteristiche tecniche essenziali, requisiti, importo stimato, termini di presentazione, criterio di scelta, condizioni contrattuali, obblighi di tracciabilità e modalità di stipulazione.
4. Per ragioni di urgenza, sicurezza, continuità del servizio o semplicità dell'oggetto, il termine di presentazione può essere ridotto, purché resti ragionevole e proporzionato alla prestazione richiesta.

Art. 21 - Criteri di aggiudicazione

1. Gli affidamenti sono aggiudicati secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuato sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o del costo, nei casi e nei limiti previsti dall'art. 108 del Codice.

2. Il prezzo più basso è preferibile per forniture o servizi standardizzati, prestazioni con caratteristiche tecniche predeterminate, ricambi, materiali e lavori a bassa discrezionalità valutativa, ferma la necessità di accertare la conformità tecnica dell'offerta.
3. L'offerta economicamente più vantaggiosa è utilizzata quando assumano rilievo elementi qualitativi, organizzativi, tecnici, ambientali, manutentivi, di sicurezza, tempi di intervento, garanzie, assistenza o altri profili non adeguatamente valutabili con il solo prezzo.
4. Per affidamenti diretti la Società può valutare unitariamente prezzo, qualità, tempi, garanzie, affidabilità, esperienza e compatibilità tecnica, senza formalizzare punteggi, purché la motivazione dia conto delle ragioni della scelta.

Art. 22 - Verifica dell'anomalia dell'offerta

1. La Società verifica la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta nei casi previsti dal Codice o quando emergano elementi che facciano dubitare dell'affidabilità dell'offerta, avuto riguardo a prezzo, costo della manodopera, sicurezza, tempi, qualità tecnica e modalità esecutive.
2. Negli affidamenti diretti e nei confronti competitivi semplificati, la verifica può essere svolta in forma proporzionata mediante richiesta di chiarimenti, analisi del preventivo, confronto con prezzi di mercato, relazione tecnica o acquisizione di documentazione integrativa.
3. La Società può escludere o non affidare all'operatore la cui offerta risulti inattendibile, non congrua, non conforme alle specifiche essenziali o non idonea a garantire l'esatto adempimento.

Art. 23 - Commissione giudicatrice

1. Quando l'affidamento avviene sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa o quando la complessità tecnica lo renda opportuno, la valutazione può essere demandata a una commissione giudicatrice o a un gruppo tecnico di valutazione nominato dalla Società.
2. La commissione è composta da soggetti dotati di competenza adeguata all'oggetto dell'affidamento, nel rispetto dei principi di imparzialità, indipendenza, assenza di conflitti di interesse e riservatezza.
3. Per gli affidamenti diretti e per le procedure basate sul prezzo più basso, la valutazione può essere svolta direttamente dal RUP, eventualmente con il supporto di tecnici interni o esterni.

TITOLO V - GARANZIE, CONTRATTO ED ESECUZIONE

Art. 24 - Garanzie

1. Per i contratti sotto soglia, la garanzia provvisoria non è richiesta salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino l'imposizione, da indicare nella decisione di contrarre o nella richiesta di offerta.
2. La garanzia definitiva è richiesta nei casi e nelle misure previste dal Codice. La Società può non richiederla per affidamenti diretti, affidamenti di modico valore o affidamenti caratterizzati da adeguata affidabilità dell'operatore, miglioramento del prezzo o altre ragioni indicate nell'atto di affidamento, nei limiti consentiti dalla legge.
3. Per forniture, lavori o servizi relativi a componenti di sicurezza, impianti a fune, funi e ricambi critici, la Società può richiedere garanzie tecniche, certificazioni di conformità, collaudi, assicurazioni, estensioni di garanzia, penali o altre misure a tutela dell'esatto adempimento.

Art. 25 - Conclusione e stipulazione del contratto

1. Il contratto è stipulato nelle forme previste dall'art. 18 del Codice e, per affidamenti diretti e procedure negoziate sotto soglia, può essere concluso mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, scambio di lettere, PEC, sistemi elettronici di recapito certificato, ordine su piattaforma digitale, scrittura privata o altra forma idonea.
2. Il contratto o l'ordine indica almeno oggetto, importo, durata, tempi di esecuzione, obblighi dell'affidatario, modalità di pagamento, tracciabilità dei flussi finanziari, penali ove previste, garanzie, subappalto, risoluzione, recesso, foro competente e rinvio alla normativa applicabile.
3. La stipulazione può avvenire senza applicazione del termine dilatorio nei casi previsti dal Codice, in particolare negli affidamenti diretti e nei casi di urgenza, nei limiti di legge.

Art. 26 - Esecuzione anticipata, direzione dell'esecuzione e verifica di regolare esecuzione

1. La Società può disporre l'esecuzione anticipata del contratto nei casi previsti dal Codice e, in particolare, dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario o quando sussistano ragioni di urgenza, sicurezza, continuità del servizio o necessità di evitare grave danno all'interesse pubblico o aziendale.
2. L'esecuzione è diretta dal RUP o dal DEC, ove nominato, che verifica il rispetto delle condizioni contrattuali, dei tempi, della qualità, della sicurezza e delle prescrizioni tecniche.
3. Per i contratti sotto soglia, il certificato di collaudo o verifica di conformità può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione, nei limiti e secondo le modalità previste dal Codice.
4. La liquidazione delle prestazioni è subordinata alla verifica di regolare esecuzione, alla regolarità contributiva, alla tracciabilità dei flussi finanziari e agli ulteriori controlli previsti dalla normativa e dal contratto.

Art. 27 - Modifiche contrattuali, varianti, proroghe e quinto d'obbligo

1. Le modifiche dei contratti in corso di esecuzione sono ammesse nei casi e nei limiti di cui all'art. 120 del Codice, con adeguata istruttoria e motivazione.
2. Gli atti della procedura possono prevedere opzioni, rinnovi, proroghe tecniche, prestazioni supplementari, revisione prezzi, modifiche entro il quinto d'obbligo e altre clausole conformi al Codice, da computare nel valore stimato dell'affidamento.
3. La proroga tecnica è ammessa nei limiti strettamente necessari alla conclusione della procedura di nuovo affidamento e alle condizioni previste dalla normativa vigente, con motivazione espressa.
4. Per forniture o servizi relativi a componenti di sicurezza e impianti a fune, modifiche e prestazioni supplementari possono essere motivate anche da esigenze sopravvenute di sicurezza, compatibilità tecnica, continuità dell'esercizio o prescrizioni delle autorità competenti, nei limiti di legge.

Art. 28 - Tracciabilità, CIG, CUP e obblighi ANAC

1. Per ciascun affidamento sono acquisiti CIG e, ove necessario, CUP, secondo le indicazioni ANAC e la disciplina vigente in materia di digitalizzazione e tracciabilità del ciclo di vita dei contratti pubblici.

2. Tutti i contratti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, ove applicabile. L'operatore economico comunica i conti correnti dedicati e i soggetti delegati a operare sugli stessi.
3. La Società cura le comunicazioni e gli adempimenti verso ANAC, PCP, piattaforme digitali e banche dati pubbliche secondo le modalità tempo per tempo vigenti, tenendo conto delle semplificazioni o deroghe eventualmente previste per specifici affidamenti.

Art. 29 - Trasparenza, pubblicazione e fascicolo della procedura

1. La Società assicura la pubblicazione degli atti, dati e informazioni relativi agli affidamenti nella sezione amministrazione/società trasparente del proprio sito o del sito istituzionale indicato quale profilo del committente, nel rispetto del Codice, del D.Lgs. 33/2013, delle delibere ANAC e della disciplina sulla protezione dei dati personali.
2. Per ciascun affidamento è formato un fascicolo, anche digitale, contenente gli atti essenziali: fabbisogno, stima del valore, decisione di contrarre, preventivi o offerte, eventuale indagine di mercato, verifica dei requisiti, CIG/CUP, contratto, atti di esecuzione, verifica di regolare esecuzione, liquidazione e pubblicazioni.
3. Per gli affidamenti diretti dei settori speciali e per gli affidamenti relativi a funi e componenti critici, il fascicolo deve contenere la motivazione rafforzata richiesta dagli artt. 17 e 19 del presente Regolamento.
4. L'esito degli affidamenti è pubblicato con indicazione dell'affidatario, dell'oggetto, dell'importo, della procedura seguita e degli elementi richiesti dalla normativa vigente.

Art. 30 - Piccola cassa e acquisti minuti

1. Per esigenze minute, urgenti, occasionali o di funzionamento ordinario, la Società può effettuare acquisti mediante piccola cassa, carta aziendale, rimborso o altra modalità tracciabile, nel limite unitario di euro 500,00, salvo diverso limite deliberato dall'organo amministrativo.
2. Gli acquisti di piccola cassa non possono essere utilizzati per eludere le procedure di affidamento, il principio di rotazione, gli obblighi di tracciabilità o il divieto di frazionamento artificioso.
3. Il responsabile della piccola cassa conserva giustificativi, scontrini, fatture o ricevute e rende conto periodicamente delle spese sostenute secondo le procedure interne.

TITOLO VI - CONTENZIOSO E NORME FINALI

Art. 31 - Transazione, accordo bonario e strumenti di definizione delle controversie

1. La Società può ricorrere agli strumenti di definizione bonaria delle controversie previsti dal Codice e dal diritto civile, inclusi accordo bonario, transazione, negoziazione assistita, mediazione o altri strumenti compatibili, previa valutazione dell'interesse della Società e adeguata motivazione.
2. La transazione è ammessa solo su diritti disponibili e deve essere preceduta da istruttoria tecnica, economica e giuridica proporzionata al valore e alla complessità della controversia.

Art. 32 - Arbitrato

1. Il ricorso all'arbitrato è ammesso nei limiti e secondo le condizioni previste dal Codice e dalla normativa vigente, previa espressa autorizzazione dell'organo competente della Società.
2. La clausola compromissoria o il compromesso devono essere specificamente approvati, ove richiesto, e valutati in relazione all'interesse della Società, al valore della controversia, ai tempi e ai costi prevedibili.

Art. 33 - Aggiornamenti e clausola di adeguamento normativo

1. Il presente Regolamento è automaticamente adeguato alle disposizioni legislative, regolamentari, europee e alle delibere ANAC sopravvenute aventi carattere vincolante, anche quando non espressamente richiamate.
2. In caso di contrasto tra il Regolamento e norme imperative sopravvenute, prevalgono queste ultime. La Società provvede all'aggiornamento formale del testo alla prima occasione utile.
3. Gli importi indicati nel Regolamento sono da intendersi al netto dell'IVA e sono sostituiti automaticamente dalle diverse soglie o limiti stabiliti dalla normativa vigente.

Art. 34 - Entrata in vigore, disposizioni transitorie e norma di chiusura

1. Il Regolamento entra in vigore dalla data della sua adozione da parte dell'organo competente della Società e si applica alle procedure avviate successivamente a tale data.
2. Le procedure già avviate alla data di entrata in vigore restano disciplinate dagli atti di indizione e dalla normativa applicabile al momento del loro avvio, salvo diversa determinazione motivata e consentita dalla legge.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano il Codice dei contratti pubblici, i relativi Allegati, la normativa europea, statale e regionale applicabile, le delibere ANAC vincolanti, il codice civile e le ulteriori disposizioni vigenti in materia.

Chamois, li 27 luglio 2026

Per Chamois Servizi S.r.l. a socio unico
L' Amministratore Unico